



10846/09

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

T.S.A.P.,
Giurisdizione,
impatto
ambientale

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 27709/2007

Dott. PAOLO VITTORIA

- Primo Presidente f.f. -

Cron. 10846

Dott. ROBERTO PREDEN

- Presidente di sezione -

Rep. 3420

Dott. GUIDO VIDIRI

- Rel. Consigliere -

Ud. 21/04/2009

Dott. MASSIMO ODDO

- Consigliere -

PU

Dott. MICHELE D'ALONZO

- Consigliere -

Dott. FRANCESCO FELICETTI

- Consigliere -

Dott. ANTONIO SEGRETO

- Consigliere -

Dott. RENATO RORDORF

- Consigliere -

Dott. ALFONSO AMATUCCI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 27709-2007 proposto da:

CONSORZIO "VELIA" PER LA BONIFICA DEL COMPENSORIO
ALENTO (80021580651), in persona del Presidente pro-
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO
CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI
LUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a
margine del ricorso;

ricorrente

2009

423

contro

EBNER MARIA TERESA (BNRMTR42H65C48CN), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI 20, presso lo studio dell'avvocato FUSCO GIANLUCA, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;

controricorrente

nonchè contro

ATI ZACCARI-BARONE, COMUNE DI CERASO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 129/2007 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 07/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2009 dal Consigliere Dott. GUIDO VIDIRI;

udito gli avvocati Carlo ALBINI per delega dell'avvocato Luigi MANZI, Gianluca FUSCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione, del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Maria Teresa Ebner è stata destinataria del decreto del 12 settembre 2006 n. 30 dell'Ufficio per le espropriazioni del Consorzio Velia per la Bonifica del Comprensorio dell'Alento con avviso per l'immissione in possesso in favore dell'ATI Zaccari-Barone relativo al fondo di sua proprietà sito in Comune di Ceraso (Salerno) identificato in catasto al foglio n. 7, particella 305, qualificato come seminativo irriguo. Nel decreto la porzione da asservire era determinata in mq 555 e quella da occupare in mq 510.

A seguito di ciò la Ebner ha proposto ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche esponendo che il Consorzio aveva presentato alla Regione Campania una richiesta di finanziamento del progetto di "ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti irrigui dell'alta e media valle del Badolato e del Palistro", da far valere sulle risorse del POR Campania 2000-2006, per la realizzazione di interventi di manutenzione e razionalizzazione della rete irrigua esistente e di opere finalizzate a rendere disponibile un salto idraulico consistente per futuri sfruttamenti idroelettrici. In aggiunta ai lavori diretti a conferire maggiore efficienza alla rete idrica, le opere miravano a realizzare la condotta idraulica necessaria per la costruzione di una centrale idroelettrica da edificare nel comune di Ceraso. Più precisamente nel suo fondo era previsto il transito interrato di una nuova condotta di adduzione finalizzata alla canalizzazione delle acque per il successivo sfruttamento idroelettrico, ed il progetto prevedeva, tra gli obiettivi specifici, la realizzazione delle opere destinate al recupero energetico del salto idraulico disponibile tra Massascusa e la Bassa Valle del Palistro sulle fluenze invernali del Palistro, mediante il completamento di una nuova condotta di adduzione principale. Il Consorzio, che doveva acquisire i permessi e le autorizzazioni degli enti competenti e la previa valutazione anche dell'impatto ambientale, aveva invece ottenuto detti pareri ed autorizzazioni solo con riferimento alle opere attinenti allo sfruttamento idrico. Ed infatti per la centrale idroelettrica, che rientrava, nelle intenzioni del Consorzio, tutta nel territorio del Comune di Ceraso, era stata negata ogni autorizzazione da parte del suddetto Comune.

Tutto ciò premesso, la Ebner ha chiesto al Tribunale adito che venisse annullato il decreto del Consorzio Velia - Ufficio Espropriazioni n. 30 del 12 settembre 2006 - e l'avviso di immissione in possesso, emesso nella stessa

Guido Volpe

data dal rappresentante dell'ATI Zaccari-Barone all'uopo delegata dal Consorzio, nonché il permesso di costruire n. 48/2004, rilasciato dal Comune di Ceraso, sportello unico per l'Edilizia, ravvisando in detti provvedimenti violazioni di legge (quanto al decreto di esproprio : d.lgs. n. 490/1999 e d.p.r. 12 aprile 1996; art. 10, 12 e segg. d.pr. 327/2001 e art. 2 l.r. Campania 4/2003; quanto al permesso di costruire n. 48/2004 del Comune di Ceraso : art. 151 d.p.r. 490/1999, e art. 6 della l.r. Campania 65/1981) nonché violazione della disciplina comunitaria (sempre con riferimento al decreto di espropriazione: art. 33 del regolamento 99/1257/CEE).

Dopo la costituzione del Consorzio e nella contumacia dell'ATI Zaccari-Barone e del Comune di Ceraso, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche con sentenza del 7 agosto 2007 ha accolto il ricorso ed annullato i provvedimenti impugnati.

Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale ha osservato – per la parte che ancora interessa in questa sede – che risultava infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per omessa tempestiva impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, per esserne stata data corretta comunicazione alla Ebner tramite la pubblicazione del progetto e del relativo piano particellare di imposizione della servitù di acquedotto presso l'albo pretorio dei Comuni di Ceraso e di Vallo della Lucania - nonché sui quotidiani "Il Corriere della Sera" ed il "Salernitano" e sul BURC nonché sul sito ufficiale della regione Campania - non potendosi da tale forma di pubblicità fare derivare l'effettiva conoscenza individuale del proprietario del bene, dati gli effetti specifici e circoscritti del provvedimento all'area da espropriare per l'esecuzione dell'opera. Nè poteva valere l'eccezione di sopravvenuto difetto di interesse, con riferimento ad una variante progettuale di cui al permesso di costruire del 13 marzo 2007 del Comune di Ceraso, secondo cui il Comune avrebbe collocato il tracciato della condotta al di là del fondo della ricorrente in quanto il nuovo tracciato non risultava essere oggetto di alcun provvedimento formale del Comune di Ceraso volto ad accogliere la suddetta variante. Ed ancora risultava infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale delle Acque, formulata ai sensi dell'art. 53 del d.p.r. 327/2001, perché tale disposizione non poteva essere applicata atteso che il suddetto decreto non aveva abrogato l'art. 143, comma 1, del r.d.

Giuseppe Volini

1775/1993, che continuava ad attribuire a detto Tribunale la competenza sui provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di una opera pubblica idraulica, concorrono in concreto a disciplinare le modalità di utilizzazione dell'acqua. Nel merito poi rilevava il Tribunale che il progetto di ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti irrigui dell'alta e media Valle del Badolato e del Palistro prevedeva da una parte la ristrutturazione delle reti idriche dell'alta valle sinistra e destra del fiume Palistro - con posa in opera di nuove tubazioni in sostituzione delle vecchie e la messa in opera di un sistema automatizzato in luogo delle colonnine idratanti tradizionali - e dall'altra il collegamento della media valle del Palistro - pari a trenta ettari - al sistema bassa valle del Palistro, alimentandolo dalla diga di Fabbrica nonché il completamento condotta fondo valle Palistro, in acciaio, dalla vasca Spineta alla diga di Fabbrica, per consentire il riempimento degli invasi di S. Giovanni e Fabbrica con le fluenze invernali del Palistro, e rendere disponibile un salto idraulico consistente per futuri sfruttamenti idroelettrici della traversa di Massascusa. Solo il primo intervento risultava compatibile con la "gestione delle risorse idriche in agricoltura" propria delle misure legate alle attività agricole ed alla loro riconversione di cui all'art. 33 del regolamento 1999/1257/CEE, e non invece il secondo intervento, che non risultava compatibile con i fondi assegnati alla Campania per il progetto del Consorzio Velia. Il contenuto poi dell'avviso del 20 dicembre 2004 del responsabile dell'ufficio esproprio del suddetto consorzio Velia - secondo cui la deliberazione del Comune di Cesaro del 6 giugno 2003 aveva approvato il progetto definitivo dei lavori in questione, facendone seguire il permesso di costruire del 31 ottobre 2003 (poi rinnovato con provvedimento n. 48 del 3 dicembre 2004) - non rispondeva al vero avendo il Consiglio Comunale approvato il progetto solo con riferimento alla "ristrutturazione, ammodernamento ed ampliamento della rete idrica", rimandando "ad altra seduta la discussione sulla realizzazione della centrale idroelettrica". Il permesso alla costruzione era, infine, affetto di illegittimità per non avere ricevuto l'autorizzazione ambientale, così come richiesto ex art. 151 del d. lgs. 490/1999.

Guido Volpe

Avverso tale sentenza il Consorzio Velia per la Bonifica del Comprensorio Alento propone ricorso per cassazione a queste Sezioni Unite, affidato a cinque motivi.

Resiste con controricorso Maria Teresa Ebner.

Non si sono costituiti l'A.T.I. Zaccari-Barone ed il Comune di Cesaro.

La Ebner ed il Consorzio hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il Consorzio denuncia difetto di giurisdizione per violazione dell'art. 53 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 e dell'art. 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999 n. 50. Più specificamente il Consorzio deduce il difetto di giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per la mancanza di una correlazione immediata e diretta tra i provvedimenti contestati (decreto di occupazione, avviso di immissione in possesso e permesso di costruire n.456/2004) ed il regime delle acque pubbliche. Aggiunge anche che ai sensi dell'art. 53 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327- a differenza dell'art. 7 della legge n. 205/2000 – non emerge alcuna salvaguardia della giurisdizione del TSAP ma solo del giudice ordinario in materia di indennità di esproprio per cui – in mancanza di una esplicita indicazione in tali sensi – necessaria ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge n. 50 del 1999 – doveva essere esclusa una competenza residua di tale organo in materia di espropriazioni per pubblica utilità.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché omesso esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in relazione alla domanda tesa a far valere la mancata rispondenza dell'opera alle finalità della normativa che ne sosteneva il finanziamento; nonché in relazione alla medesima domanda, omesso esame dell'eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione della determinazione della Regione Campania n. 251/04 di ammissione al finanziamento del progetto e omesso esame delle eccezioni di difetto di interesse. Deduce il ricorrente Consorzio a sostegno di detto motivo che il TSAP ha trascurato di esaminare tre eccezioni preliminari da esso Consorzio, sollevate con la memoria di costituzione del 9 gennaio 2007 con riferimento alla contestata – da parte della Ebner – mancata rispondenza del progetto ai requisiti per cui il finanziamento era stato ammesso. Più specificatamente tali eccezioni

Guido Volini

riguardavano : il difetto di giurisdizione del TSAP con riguardo alla domanda diretta a far valere il mancato rispetto dei limiti di destinazione dei finanziamenti accordati; la censura mossa dalla Ebner in relazione al mancato rispetto della destinazione dei finanziamenti accordati, che non aveva nulla a che fare con i provvedimenti impugnati mentre sarebbe stato onere della ricorrente impugnare quanto meno la determinazione dirigenziale n. 251 del 24 novembre 2004, con la quale il progetto era stato ammesso al finanziamento (delibera peraltro citata nel decreto di occupazione impugnato); la inidoneità della doglianza della Ebner di produrre alcuna concreta utilità per la proprietaria espropriata atteso che la contestazione del finanziamento non riguardava l'intero progetto ma solo una parte di esso, che non interessava la suddetta Ebner.

Con il terzo motivo il Consorzio rileva la inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso originario per intervenuta cessazione della materia del contendere e/o per intervenuta carenza di interesse alla decisione nonché la nullità della sentenza per difetto di motivazione sempre in relazione al verificarsi o meno della cessazione della materia del contendere. Al riguardo il ricorrente – dopo avere depositato ai sensi dell'art. 372, comma 2, c.p.c. nota dell'ufficio tecnico del Comune di Ceraso, da cui risultava che l'area in catasto dello stesso Comune, foglio n. 7, part. 305, non era interessata dalla realizzazione della tubazione principale - evidenzia che era venuto meno l'interesse della Ebner al giudizio, per essersi avuta una variante al progetto che aveva modificativo il tracciato dell'opera, escludendo da esso il terreno della suddetta Ebner.

Guido Vobler

I tre motivi di ricorso – ciascuno dei quali è seguito dalla formulazione del relativo quesito di diritto ex art. 366 *bis* c.p.c. – da esaminarsi congiuntamente per comportare la soluzione di questioni tra loro connesse e per alcuni profili interdipendenti - vanno rigettati perché privi di fondamento.

Queste Sezioni Unite con giurisprudenza consolidata hanno statuito che fra i provvedimenti dell'amministrazione in materia di acque pubbliche, che l'art. 143 lett. a), R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 devolve alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, devono includersi tutti quelli che influiscono sul regime delle acque pubbliche e che - per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, modificazione, sospensione o eliminazione di

un'opera idraulica riguardante un'acqua pubblica - concorrono, in concreto, a disciplinare le modalità di utilizzazione di quell'acqua; sicché vi sono compresi anche i provvedimenti espropriativi o di occupazione d'urgenza delle aree occorrenti per la realizzazione dell'opera idraulica, compresi quelli successivi aventi ad oggetto la loro sospensione o la loro revoca, nonché i provvedimenti comunque influenti sulla localizzazione dell'opera idraulica o il suo spostamento, indipendentemente dalla ragione che li abbia determinati e quand'anche non connessa al regime delle acque e quindi anche se resi necessari dalla tutela dell'ambiente o di un bene artistico o da valutazioni tecniche in funzione della salvaguardia dell'incolumità pubblica o ancora da mere ragioni di opportunità amministrativa (cfr. in tali sensi : Cass., Sez. Un., 7 novembre 1997 n. 10934 ed, in epoca più recente, tra le altre : Cass., Sez. Un., 27 aprile 2005 n. 8686; Cass. Sez. Un., 26 luglio 2002 n. 11099). E sempre queste Sezioni Unite in una fattispecie che presenta profili di qualche analogia con quella in esame - per essersi pronunziate in materia di impugnazione degli atti di gara per pubblico incanto concernente l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi a opere incidenti sul regime delle acque pubbliche, in quanto dirette a trasferire l'acqua, tramite una galleria, e ad utilizzarla, tramite una centrale idroelettrica - hanno riaffermato che la giurisdizione di legittimità in unico grado attribuita al Tribunale superiore delle acque pubbliche con riferimento ai "ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche", sussiste quando i provvedimenti amministrativi impugnati incidano direttamente sul regime delle acque pubbliche, nel senso che concorrano, in concreto, a disciplinare la gestione e l'esercizio delle opere idrauliche o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse od a stabilire o modificarne la localizzazione o a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti (cfr. Cass., Sez. Un., 20 novembre 2008 n. 27528).

Orbene detti principi vanno ribaditi in questa sede non essendo stati prospettate dal Consorzio ricorrente ragioni idonee a metterne in dubbio la fondatezza.

Guido F. del...

Da ciò consegue che la giurisdizione nel caso in esame va devoluta al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche perché i provvedimenti di occupazione e dell'avviso di immissione in possesso delle aree occorrenti per la realizzazione della opera di ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti irrigui dell'alta e media valle del Badolato e del Palistro, ed il permesso di costruire n. 48/04 rilasciato dal Comune di Ceraso al Consorzio Velia - e di cui si denuncia la illegittimità - incidono direttamente sulla localizzazione e le modalità delle opere idrauliche da realizzare nonché sono destinate a causare effetti - come si evince dalla motivazione della impugnata decisione - sul regime delle acque pubbliche in termini delle fluenze invernali del Palistro, ed anche a rendere disponibile un salto idraulico per futuri sfruttamenti idroelettrici. In questa ottica trovano il loro fondamento i passaggi motivazionali della suddetta sentenza che - senza violare il disposto dell'art. 112 c.p.c. - ai fini della valutazione della illegittimità dei provvedimenti amministrativi espressamente impugnati dalla Ebner ha rimarcato come il progetto di ristrutturazione ed ammodernamento degli impianti irrigui riguardasse anche altre opere, la cui realizzazione da un lato avrebbe implicato una utilizzazione dei fondi comunitari a fini diversi da quelli che ne avevano giustificato la concessione, e dall'altro avrebbe richiesto i permessi e le autorizzazioni degli organi competenti e la previa valutazione dell'impatto ambientale. Circostanze queste da cui sono conseguiti, in via derivata - come è stato evidenziato nella impugnata sentenza - ragioni di illegittimità del permesso di costruire n. 48 del 3 dicembre 2004 (che ha rinnovato il precedente n. 63 del 31 ottobre 2003, rimasto inattuato) nonché dell'avviso di immissione in possesso, oggetto di impugnativa da parte della Ebner davanti al TSAP.

Ne' per andare in contrario avviso vale addurre il disposto dell'art. 53 del d.p.r. 8 giugno 2001 n. 327 per dedurre che tale disposizione avrebbe determinato un riparto di giurisdizione tra giudice ordinario ed amministrativo con una sostanziale abrogazione dell'art. 7 della legge n. 205 del 2000, laddove statuisce che " nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche" . Ed invero contro tale assunto è sufficiente obiettare che l'art. 58 del suddetto d.p.r. n. 327 - con specifico riferimento alla disciplina di cui al r.d. n. 1175 del 1933 - prescrive l'abrogazione

Giulio Volpe

unicamente degli articoli 29, 33, 34 e 123 e delle altre norme riguardanti l'espropriazione. Ne consegue che rimangono pertanto in vigore le norme in tema di riparto di giurisdizione di cui non è prevista l'abrogazione e, specificamente, quelle relative alle funzioni attribuite al Tribunale delle Acque Pubbliche dall'art. 143 del r.d. n. 1775/1993. Conforto a tale conclusione deriva dal principio enucleabile dal disposto dell'art. 7, comma 6, della legge 8 marzo 1999 n. 50 ("Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1998") secondo cui le disposizioni contenute in un testo unico - quali quelle incluse nel r.d. n. 1775 del 1933 - non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare".

Non ha fondamento anche la ulteriore doglianza del Consorzio, attraverso la quale si chiede a queste Sezioni Unite la declaratoria di inammissibilità del ricorso originario per intervenuta cessazione della materia del contendere, deducendo che la Ebner non aveva alcun concreto interesse alla prosecuzione del giudizio a seguito dell'approvazione di una variante agli iniziati lavori progettati, che avrebbe escluso la sua proprietà da ogni coinvolgimento nella realizzazione delle opere idrauliche da realizzare.

Per giurisprudenza consolidata la cessazione della materia del contendere - che costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio - in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongono al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della accennata cessazione; deve escludersi, quindi, che il giudice, senza far luogo a pronuncia "extra petita", possa dichiarare cessata la materia del contendere per avere una delle parti allegato, ed eventualmente provato, l'insorgenza di fatti astrattamente idonei a privare essa e il contraddittore di interesse e titolo all'esperimento della coltivata pretesa, quando, nelle rispettive conclusioni, ciascuno abbia

Guido Hoben

insistito sulle domande originarie, così manifestando la determinazione di ottenere una decisione sul merito della vertenza (cfr. in tali termini : Cass. 1 aprile 2004 n. 6395 cui *adde* Cass. 18 gennaio 2005 n. 810).

Alla stregua di tale *dictum* giurisprudenziale va ribadito che la censura del ricorrente Consorzio non può trovare accoglimento in quanto permangono contrasti tra le parti sulla validità e, comunque, sulla portata della variante di cui alla documentazione esibita nel giudizio, che il TSAP ha ritenuto insufficiente ad attestare la cessazione della materia del contendere e con essa il venir meno dell'interesse della Ebner alla prosecuzione dell'intrapreso giudizio. Nè può procedersi in questa sede al deposito ex art. 372 c.p.c. di nuova documentazione al fine di pervenire ad una diversa decisione sul punto rimasto controverso, perché ciò comporterebbe la necessità di un riesame di documenti e di nuovi accertamenti di dati fattuali, non esperibili nel giudizio di cassazione.

Ma anche le ulteriori censure mosse alla impugnata sentenza non possono trovare accoglimento.

Con il quarto motivo il ricorrente addebita alla impugnata sentenza violazione del d.p.r. 327 del 2001, con particolare riferimento agli artt. 10, 11, 12 e 17 di detto d.p.r., nonché la mancata declaratoria di inammissibilità del ricorso originario per omessa tempestiva impugnazione dell'approvazione del progetto dell'opera e della dichiarazione di pubblica utilità. Assume al riguardo il Consorzio che il TSAP aveva fatto decorrere erroneamente i termini della impugnazione dalla effettiva conoscenza individuale della procedura laddove – atteso il numero dei destinatari della notifica, superiore a cinquanta - la notifica non poteva che essere effettuata ai sensi dell'art. 11, comma 2, del citato d.p.r. n. 327 del 2001 attraverso la pubblicazione di un avviso in luogo della comunicazione individuale.

Va premesso che, con il formulare alla fine del riportato motivo un quesito di diritto, il Consorzio ricorrente si è limitato di fatto a contestare la violazione del solo art. 11 del d.p.r. n. 377/2001, sicchè l'indagine che in questa sede deve essere condotta va limitata all'applicabilità alla fattispecie in esame di quest'ultima disposizione ed alle ricadute derivanti dal suo mancato rispetto. Orbene la norma ora citata attiene alla comunicazione dell'avvio del procedimento, che se anche fosse stata ritualmente effettuata - circostanza di

Quadrone

cui peraltro non si dà atto nel contenuto del ricorso in violazione del principio dell'autosufficienza - non è suscettibile di incidere in alcun modo sulla legittimità del provvedimento emesso in esito alla conclusione del procedimento amministrativo né sul connesso diritto della parte interessata di promuovere le opportune azioni giudiziali a tutela dei propri interessi. Sotto altro versante va rimarcato come sia stato più volte affermato in sede giurisprudenziale che il termine per l'impugnazione degli atti della procedura espropriativa - a partire dall'approvazione del progetto equiparata a dichiarazione di pubblica utilità - decorre dalla conoscenza individuale che ne abbia ricevuto il proprietario, e che è onere di chi eccepisce la tardività della impugnazione fornire la prova certa di tale conoscenza individuale, prova che in assenza di notificazione individuale non può essere surrogata né dalla avvenuta pubblicazione né da presunti elementi di conoscenza desunti *aliunde* (cfr., con riferimento alla giurisprudenza amministrativa, tra le altre : Cons. Stato, Sez. 4, 31 marzo 2005 n. 1417).

Corollario di quanto ora detto è che la sentenza impugnata, risultando sulla questione ora scrutinata, supportata da un *iter* argomentativo congruo e del tutto corretto sul piano logico-giuridico, per avere fatto puntuale applicazione dei principi ora enunciati, non può essere in questa sede assoggettata ad alcuna critica.

Con il quinto ed ultimo motivo il Consorzio denuncia vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia e cioè sulle effettive finalità, irrigue, idroelettriche o promiscue della condotta da realizzare sul fondo Ebner, assumendo al riguardo che la sentenza impugnata - dopo avere descritto e classificato le opere approvate e dopo avere affermato che una parte di esse non sarebbe stata compatibile con "le finalità della gestione delle risorse idriche in agricoltura" - aveva incluso in questa parte delle opere, con evidente contraddizione, anche il completamento della condotta fondo valle Polistro che lo stesso TSAP aveva riconosciuto essere finalizzato a "consentire il riempimento degli invasi di S. Giovanni e Fabbrica con le fluenze invernali del Palistro" e quindi, evidentemente, a fini irrigui. L'eventualità poi che la condotta in parola potesse in astratto consentire un futuro sfruttamento idroelettrico - se ed in quanto un simile sfruttamento fosse stato consentito e fosse stata autorizzata la realizzazione di una centrale

Giuseppe Videri

– non escludeva di certo che la condotta stessa fosse funzionale all'utilizzo irriguo.

All'esame del merito di detto motivo va premesso che questa Corte, a Sezioni Unite, ha di recente statuito che avverso le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche – al quale sia applicabile *ratione temporis* il d. lgs. n. 40 del 2006 – il ricorso per cassazione è ammesso anche per denunciare il vizio di motivazione di cui all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., (cfr. sul punto Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2008 n. 28547, cui *adde* Cass., Sez. Un. 5 aprile 2007 n. 8520, che precisa che di contro nel caso di non applicabilità *ratione temporis* del suddetto decreto l'impugnazione è ammessa oltre che motivi attinenti alla giurisdizione, soltanto per violazione di legge e per vizi della motivazione che si traducano nella mancanza assoluta o nella mera apparenza della motivazione medesima, ribadendosi in tal modo un indirizzo giurisprudenziale costante prima dell'entrata a regime del suddetto d. lgs. n. 40 del 2006).

L'ampliamento dell'esame motivazionale dovuto alla recente normativa non porta però nel caso in esame all'accoglimento dell'ultimo motivo del ricorso del Consorzio.

Giusto Valsecchi

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – come si è già rimarcato in precedenza - ha evidenziato sulla base delle risultanze istruttorie, che il progetto presentato dal Consorzio prevedeva, da una parte, la ristrutturazione della rete irrigua già esistente e, dall'altra, una condotta principale che avrebbe dovuto rendere disponibile un salto idraulico consistente per futuri sfruttamenti idroelettrici; ed ha poi sottolineato nella sua decisione che il progetto per quest'ultima parte non era sorretto dai “permessi e autorizzazioni degli enti competenti” e dalla “previa valutazione dell'impatto ambientale”; e come gli organi addetti alla tutela ambientale e paesaggistica, competenti secondo la legge regionale della Campania n. 65 del 1981, non avevano espresso parere favorevole alla parte del progetto relativo alla realizzazione della centrale.

Per di più i fondi europei erano funzionalizzati – giusta quanto emergeva dal regolamento n. 1257/1999 dal Consiglio dell'Unione del 17 maggio 1999 - alla gestione delle risorse idriche in agricoltura sempre nel rispetto della tutela dell'ambiente.

La motivazione della impugnata sentenza si presenta quindi immune dai vizi logici e giuridici che le sono stati addebitati sicchè il motivo ora scrutinato tende di fatto ad ottenere un riesame degli elementi fattuali e di merito già correttamente valutati da Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Il Consorzio ricorrente, essendo rimasto soccombente, va condannato al pagamento a favore di Maria Teresa Ebner delle spese e degli onorari difensivi per il presente giudizio di cassazione, liquidati come in dispositivo.

Nessuna statuizione, invece, sulle spese del giudizio per quanto riguarda l'ATI Zaccari-Barone ed il Comune di Ceraso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Consorzio al pagamento a favore della Ebner delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 200,00 (duecento/00), oltre euro 4.000,00 (quattromila/00) per onorari difensivi, oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma il 21 aprile 2009.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Guido Volpe

IL PRESIDENTE

p. a. b.

IL CANCELLIERE

Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, **12 MAG. 2009**

IL CANCELLIERE

Giovanni Giambattista